

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | AGOSTO-SETTEMBRE 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale  
UFFICIO DEL PROCESSO  
presso la Corte d'appello di Perugia  
in collaborazione con la  
Procura generale di Perugia  
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.**

**Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:**

**[https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario\\_penale.page](https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page)**

**e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:**

**[https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza\\_c\\_a\\_perugia.page](https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page)**

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 4 APRILE 2023 N. 1016

Affinchè il delitto di istigazione alla corruzione si configuri è necessario che la proposta di denaro o di altra utilità abbia i caratteri della verosimiglianza. Tale accertamento va compiuto ex ante tenendo conto della entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica, così da poter valutare anche la probabilità della condotta illecita a recare turbamento psichico nel Pubblico ufficiale. In presenza di un'offerta di una utilità economica, di per sé non priva di qualunque consistenza, spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata, tenuto conto della correlata controprestazione richiesta, delle condizioni dell'offerente e del P.U., nonché delle circostanze di tempo e luogo dell'episodio, ovvero se abbia valenza di puro dilleggio. Nel caso di specie va escluso che l'offerta di 2.000 euro avanzata dall'imputato - sottoposto a controllo stradale e trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica - per evitare la contravvenzione sia stata anche solo verosimile: ciò sia per la condizione di alterazione psico-fisica dell'imputato, sia per la totale sproporzione tra la somma offerta e la sanzione pecuniaria che sarebbe stata irrogata a seguito delle violazioni del CdS, anche in considerazione delle limitate capacità economiche dell'imputato.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

2

## TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 26 MAGGIO 2023 N. 815

Il mero dato della detenzione di hashish per un quantitativo di poco superiore a quello massimo detenibile per uso personale non costituisce, di per sé, un elemento inequivocabilmente indicativo della finalizzazione allo spaccio, tenuto conto dell'assenza di altri dati sintomatici, né vale, da solo, ad invertire l'onere della prova, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad uso non esclusivamente personale. La tesi della destinazione al consumo personale è peraltro avvalorata anche dall'accertata positività dell'imputato ai tetracannabinoidi in sede di accertamenti urgenti successivi alla perquisizione. (Nel caso di specie l'imputato, trovato in possesso di hashish per un peso complessivo di 10,00 grammi e di marijuana per complessivi 2 grammi, il tutto corrispondente a 44 dosi singole medie, viene assolto ritenendosi non raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza rinvenuta all'interno del suo veicolo fosse destinata alla cessione a terzi: ad avviso del Tribunale, né il dato ponderale, né le modalità di confezionamento o quelle di custodia nè le circostanze del fatto appaiono a tal fine determinanti.)

3

## TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 27 FEBBRAIO 2023 N. 228

La coltivazione domestica di marijuana non ha rilevanza penale nel caso in cui si tratti di attività con tecniche rudimentali, scarso numero di piante, modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile ed assenza di ulteriori indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti. Nel caso di specie nell'abitazione dell'imputato venivano rinvenute quattro piante di marijuana, coltivate in piccoli vasi con l'ausilio di lampada UV ed essiccatore casalinghi, e 2 grammi di hashish da cui potevano essere ricavate nel complesso circa 100 dosi, quantitativo giudicato compatibile con un uso personale, specie considerando che l'imputato risultava assuntore abituale e che non erano stati rinvenuti bilancini di precisione, involucri multipli o frazionamenti indicatori di finalità di spaccio.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

4

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 12 APRILE 2024 N. 282

Gli episodi di accesa conflittualità insorti tra il proprietario dell'immobile locato, da una parte, e il conduttore dell'immobile ed il soggetto con quest'ultimo dimorante, dall'altra, determinatisi a cagione dell'insorgere di plurimi inadempimenti, reciprocamente lamentati, alle obbligazioni del contratto locativo, non possono essere ricondotti nell'alvo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.; dovendosi, invece, limitare il riconoscimento di una effettiva rilevanza penale a quelle singole condotte di minaccia verbale e/o di danneggiamento di beni altrui con minaccia alla persona, poste in essere in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tutti quei casi in cui il contenzioso civilistico inter partes aveva debordato in ambito penalistico.

5

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 11 GIUGNO 2024 N. 516

L'art. 341 bis c.p. richiede che l'azione si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, mentre non richiede che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita, essendo sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti. La circostanza che le frasi oltraggiose rivolte da un detenuto al direttore sanitario del carcere siano state pronunciate quando l'imputato si trovava nel corridoio di accesso all'ambulatorio, ove il medico si era recato a supporto di un collega vittima di atteggiamenti irrispettosi da parte di un altro detenuto con il quale era a visita, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 341 bis c.p.. L'azione, infatti, è unitaria e compresa nel ristretto spazio ambulatorio-corridoio di accesso (spazio che costituisce indubbiamente luogo aperto al pubblico). Inoltre, pur escludendo il collega della p.o. dai soggetti che concorrono a determinare la pluralità di persone presenti, le frasi oltraggiose venivano comunque proferite alla presenza di un altro detenuto e di un agente di polizia penitenziaria. (La Corte riforma la sentenza impugnata non condividendo l'assoluzione pronunciata in quanto motivata su una selettiva limitazione dello spazio aperto al pubblico "rilevante" e delle "presenze", che escludeva dal novero dei soggetti rilevanti per la pluralità di persone il detenuto e l'altro medico presenti nell'ambulatorio, in base ad un criterio che, senza maggior approfondimento, privilegiava risolutivamente la maggiore prossimità fisica del solo agente di Polizia penitenziaria.)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA



## Novita'!

**Nel prossimo numero del Notiziario penale sarà presente anche un'ampia rassegna della giurisprudenza contabile umbra, di seguito un'anticipazione**

**CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA, SENTENZA N. 30/2024**

Le disposizioni della legge n. 24/2017 non trovano applicazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con la precisazione che esse non possono essere applicate, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, anche in relazione a quelli sorti anteriormente ma ancora in corso, non potendo lo *ius superveniens* incidere, in termini modificativi, sulla disciplina giuridica prevista per il fatto generatore del danno verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore. Nè la circostanza che il danno erariale indiretto si sia attualizzato in data successiva all'entrata in vigore della legge de qua può assumere rilevanza alcuna ai fini dell'applicabilità della legge stessa. Ad ogni modo, nel caso di specie viene in rilievo l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, disciplinata dal comma 5 dell'art. 9 della legge 24/2017, e non l'azione di rivalsa di cui ai commi da uno a quattro del medesimo articolo, con la conseguenza che la decadenza prevista dal secondo comma per l'azione di rivalsa non trova operatività nel caso in oggetto.

Tanto premesso, nel merito va affermata la responsabilità amministrativa del sanitario correlata al danno indiretto subito dall'Azienda sanitaria per effetto del risarcimento del danno liquidato alla paziente a fronte di erronea diagnosi medica e conseguente inadeguata prescrizione farmacologica. Alla luce delle valutazioni medico-legali di cui alla CTU resa nel giudizio civile, non vi sono dubbi, infatti, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'errata somministrazione del farmaco per una patologia erroneamente determinata e il danno sofferto dalla paziente, nè i fatti posti a fondamento della domanda sono stati smentiti o altrimenti negati dal sanitario. L'errore va inquadrato in una sostanziale imprudenza, posta in essere da parte di un medico specialista di notevole esperienza, e riveste i caratteri della colpa grave, in quanto all'erronea diagnosi è conseguita la prescrizione di un trattamento farmacologico controindicato ed altamente tossico, senza l'adozione di cautele e, in particolare, senza rivedere la paziente prima di procedere con il percorso terapeutico.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L' UMBRIA, SENTENZA N. 15/2024**

Non è connotata da diseconomicità per la pubblica amministrazione l'operazione di passaggio da un contratto di concessione ad un contratto di project financing e la corresponsione di un canone integrativo di disponibilità per la gestione di una piscina comunale allorquando venga assicurato, sulla base degli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, l'equilibrio economico-finanziario del progetto. Nel caso di specie, i Giudici contabili ritenevano non provata la sussistenza di un danno erariale certo, concreto e attuale nei confronti dei convenuti che, in qualità rispettivamente di Segretario generale e di responsabile del settore dei lavori pubblici di un comune avevano affidato in concessione la gestione di una piscina comunale coperta per il periodo di due anni, prorogabili, e in seguito avevano affidato ad una cooperativa con lo strumento contrattuale del project financing la realizzazione di un parco acquatico corrispondendo un contributo di disponibilità al privato e non riscuotendo, con riferimento al project financing, i canoni che sarebbero spettati al Comune in forza della precedente convenzione. In particolare, il Collegio riteneva che l'operazione posta in essere dai dipendenti dell'amministrazione non fosse connotata da diseconomicità atteso che con riferimento al project financing, la mancata corresponsione del canone integrativo di disponibilità avrebbe comportato un tasso di rendimento interno negativo. Di conseguenza il canone di disponibilità assumendo natura integrativa e riequilibratrice della remunerazione attesa dal concessionario, aveva consentito di portare il tasso interno di rendimento ad un valore positivo in relazione all'investimento effettuato e pertanto non poteva ritenersi dannoso. Né poteva ravvisarsi un danno erariale in relazione alla mancata riscossione del precedente canone concessorio in quanto si trattava di due contratti diversi ed inoltre la realizzazione di nuove opere avrebbe comportato un dispendio di risorse per la P.a. la quale avrebbe dovuto indire una nuova gara di appalto.